



ORDINANZA 9 del 20 dicembre 2024
**MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' PER CROLLO PARZIALE DI
FABBRICATO: via Passalacqua 4 – SP 134**

"Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza 8 del 10 dicembre 2024 di Messa in sicurezza fabbricato sito in via Passalacqua 4;

Verificato che in data 20 dicembre 2024 è occorso un parziale crollo del fabbricato sito in via Passalacqua 4 – SP 134, interessando la pubblica via e recando rischi alla pubblica incolumità;

Preso atto che a fronte del crollo citato, è tempestivamente intervenuto il personale del comune di Villalvernia, dei Vigili del Fuoco sezione di Tortona, della Polizia Locale Nucleo di Novi Ligure, della Provincia di Alessandria territorialmente competenti, mettendo in atto azioni di messa in sicurezza della viabilità nel tratto fronte stante il fabbricato crollato, modificando di fatto la viabilità del territorio comunale in:

- tratto via Passalacqua civ 3-civ 4 con intersezione via Roma **CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE** in direzione Carezzano (esclusi residenti via Passalacqua e loc Castello in uscita direzione Carezzano – esclusi residenti via Passalacqua e loc Castello in direzione Villalvernia)
- tratto via Vadera sino a intersezione con via Passalacqua e via Roma con **ISTITUZIONE TEMPORANEA DOPPIO SENSO DI MARCIA** (direzione Carezzano – direzione Villalvernia)

Visto l'art. 4 e l'art. 7, comma 1 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), secondo il quale, all'interno dei centri abitati, i provvedimenti attuativi sono emanati con ordinanza/autorizzazione del Sindaco;

Visto l'art. 2, comma 7, secondo il quale le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando sono situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sugli enti locali;

Visto il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;



Visto il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. b), e dell'art. 7, comma 1, lett. a), secondo il quale, i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto la regolarità della procedura eseguita ai sensi dell'art 107 D. Lgs 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Considerato che si tratta di intervento che non dà luogo a trasformazioni urbanistico ed edilizie secondo quanto previsto dall'art 10 del T.U. in materia Edilizia D.Lgs. 01.06.2001 n. 380, e dagli artt 48 e 56 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo,

ORDINA

La modifica temporanea della viabilità del territorio comunale in:

- tratto via Passalacqua civ 3-civ 4 con intersezione via Roma **CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE** in direzione Carezzano (esclusi residenti via Passalacqua e loc Castello in uscita direzione Carezzano – esclusi residenti via Passalacqua e loc Castello in direzione Villalvernia)
- tratto via Vadera sino a intersezione con via Passalacqua e via Roma con **ISTITUZIONE TEMPORANEA DOPPIO SENSO DI MARCIA** (direzione Carezzano – direzione Villalvernia)

Sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza del fabbricato al fine di eliminare i rischi di pubblica incolumità.

INFORMA che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Villalvernia;
- l'ufficio titolare del procedimento è il Servizio Tecnico Edilizia Urbanistica Ambiente del comune di Villalvernia ed il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Sindaco Pepe Giampaolo;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio Tecnico Edilizia Urbanistica del Comune di Villalvernia con sede in Villalvernia, via Roma 12, orario: martedì 10.00-12.30, telefono 013183152;
- qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
- i destinatari del provvedimento, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento possa determinare un pregiudizio e i soggetti di cui sopra, se intervenuti, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della citata L. n.241/1990 e di presentare memorie scritte e documenti, preferibilmente,



salvo i soggetti obbligati, per via telematica all'indirizzo PEC villalvernia@pcert.it entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente avviso e che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per i disposti di cui all'art. 44, comma 1, lett.b), del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.,

INDICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Piemonte entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 1199/77 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune e notificata, ai sensi e nei modi legge ai soggetti di seguito elencati:

- Comando di Polizia Municipale

poliziamunicipale@comune.novigure.al.it

- Alla locale Stazione dei Carabinieri

stal137580@carabinieri.it

- Alla Direzione Patrimonio Istruzione Viabilità 2 Trasporti della Provincia di Alessandria - Direzione Patrimonio Istruzione Viabilità 2 Trasporti Reparto Stradale N. 3 di Tortona maurizio.tassisto@provincia.alessandria.it

Il Sindaco
Giampaolo PEPE